



Giustizia Sportiva

Pos.11/2018

**DECISIONE N.5/2018
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – **Presidente**
Avv. Giuseppe MATANO – **Componente**
Avv. Antonio AMATO – **Componente**

Con atto di deferimento pervenuto in data 30.10.2018 la Procura Federale Fitet richiedeva al Tribunale Federale la fissazione dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 47 RGS nei confronti del tesserato Pasquale Cacciapuoti, per la violazione degli Artt. 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Fitet.

A fondamento della richiesta la Procura Federale Fitet premetteva che in data 06.07.2018 era pervenuta presso la sede della Federazione, una segnalazione a firma del Presidente del CR Campania, Sig. Paolo Persico, a mezzo della quale lo stesso evidenziava il comportamento scorretto tenuto dal tesserato Pasquale Cacciapuoti, il quale, in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione di fine anno agonistico 2017/2018 tenutasi in data 23 Giugno 2018 presso il Palatennistavolo sito in San Nicola La Strada (CE), interrompeva detta cerimonia con insulti e turpiloqui rivolti nei confronti del Consiglio Regionale apostrofando lo stesso con attributi altamente lesivi.

La Procura Federale, a seguito dell'esposto pervenuto in data 30.10.2018, provvedeva ad avviare le indagini inviando al tesserato Cacciapuoti anche una richiesta di chiarimenti (con nota prot. 4053) che rimaneva priva del benché minimo riscontro.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, La Procura Federale disponeva la conclusione delle indagini del procedimento, ritenendo documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato.

La Procura medesima, ritenendo, quindi, esaurita la fase istruttoria, deferiva innanzi a questo Tribunale il Sig. Pasquale Cacciapuoti per la violazione degli Artt. 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Fitet.

All'udienza del 22.11.2018, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, che illustrava l'atto di deferimento insistendo nella proposta di sanzione disciplinare, nessuno era presente per l'incolpato.

ITTF • ETTU



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare, infatti, si ritengono documentalmente provate, potendosi attribuire alla denuncia inoltrata direttamente dal Presidente del CR Campania, vista la carica rivestita, una fonte privilegiata di prova, anche in ragione dell'inerzia da parte dell'incolpato in relazione all'intero procedimento a suo carico.

Questo Tribunale, pertanto, non può che censurare la grave condotta tenuta dall'incolpato in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione di fine anno agonistico 2017/2018 tenutasi in data 23 Giugno 2018 presso il Palatennistavolo sito in San Nicola La Strada (CE), da ritenersi lesiva e diffamatoria non solo dell'immagine degli Organi Regionali, ma anche dell'immagine e dell'onorabilità dell'intero movimento Fitet.

Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali Fitet.

Nella fattispecie, inoltre, l'incolpato ha manifestato palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dal medesimo tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a suo carico dalla Procura Federale.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'odierno incolpato, risultando palese la violazione di cui Artt. 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Fitet, delibera di infliggere a carico dello stesso la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere al tesserato Pasquale Cacciapuoti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, 19/12/2018

F.to	Il Presidente	Avv. Eraldo Liberati
F.to	Il componente	Avv. Giuseppe Matano
F.to	Il componente	Avv. Antonio Amato